



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 140

del 27/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO D'INCIDENZA (EX DGR 1174/2023) DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE PER LE ANNATE VENATORIE 2024-2026

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Vista la Delibera n. 39 del 29 aprile 2024 con la quale il Comitato Esecutivo adotta la proposta di "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco del Corno alle Scale per le annate venatorie 2024-2026";

Considerato che il Regolamento di settore sopra citato interessa attività che coinvolgono parte del territorio del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 4050002 "Corno alle Scale", istituito preposto alla tutela di numerosi habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario;

Ricordato che la suddetta Delibera dà mandato al Responsabile dell'Area Ambiente "di elaborare lo Studio d'incidenza ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1174 del 10-07-2023";

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 10-07-2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione d'incidenza ambientale";
- la delibera di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 n. 667/09;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1147 del 16/07/2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (ALLEGATI A, B E C);

Vista l'allegato "Studio d'incidenza" redatto ai sensi della Del. G.R 1174/2023, con cui viene esaminato il "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco del Corno alle Scale per le annate venatorie 2024-2026" relativamente al possibile impatto sul Sito Natura 2000 ZSC IT 4050002 "Corno alle Scale" e più precisamente gli obiettivi di conservazione che hanno portato alla sua istituzione da cui risulta in particolare quanto segue:

- il Regolamento disciplina attività che interessano varie tipologie di ambienti quali aree forestali, prati e affioramenti rocciosi, coinvolgendo i seguenti habitat di interesse conservazionistico:
 - ✓ 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
 - ✓ 4030 Lande secche europee

- ✓ 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- ✓ 6210 *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)
- ✓ 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- ✓ 6520 Praterie montane da fieno
- ✓ 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- ✓ 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- ✓ 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
- ✓ 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- ✓ 91E0*Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- ✓ 9180*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- ✓ 9210*Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- ✓ 9260 Castagneti

I codici contrassegnati con l'asterisco (*) sono definiti dalla Direttiva 92/43 come "prioritari"

- per quanto riguarda le specie animali d'interesse comunitario coinvolte di cui alla Direttiva 92/43/CEE Allegati II, IV e V, e Direttiva 2009/147/CE si può fare riferimento all'intero elenco faunistico riportato nel Formulario del Sito (con l'eccezione dei pesci);
- Lo Studio arriva a concludere che l'applicazione del Regolamento nel rispetto del recepimento delle prescrizioni (misure di mitigazione) di seguito riportate, determinerà una "Incidenza negativa non significativa" e pertanto che l'applicazione del Regolamento risulti compatibile con gli obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS IT4050002 ed in particolare degli habitat e delle specie animali di cui alla Direttiva 92/43/CEE e degli uccelli della Direttiva 2009/147/CE;

Viste, inoltre, la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale n.6/2005 e s.m.i. e la Legge Regionale n.24 del 23/12/2011 e fatte salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti in materia.

DETERMINA

1. **di approvare l'allegato Studio d'incidenza** (ex Del. G. R. n. 1174/2023) relativo alla nuova proposta di "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco del Corno alle Scale per le annate venatorie 2024-2026", che prevede le seguenti misure di mitigazione prescrittive per dare effettiva applicazione del Regolamento:

- ai sensi delle Misure di conservazione della ZSC-ZPS IT4050002 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (e succ. mod.) è fatto obbligo di impiegare esclusivamente munizioni atossiche e prive di piombo; è inoltre necessario precisare espressamente il divieto di detenzione delle munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria; è pertanto necessario modificare l'art. 11 comma 9 della proposta di Regolamento;
- il numero di autorizzazioni rilasciate terrà conto della densità venatoria determinata per l'Area contigua utilizzabile per l'attività venatoria (1767 ettari) sulla base di quanto previsto dalla L.R. 6/2005 (art. 38, comma 3);
- è vietato in ogni caso l'impiego di forme di illuminazione artificiale durante le attività di caccia;
- al fine di limitare la possibile incidenza negativa nei confronti di habitat di specie che emergessero nel periodo di attuazione dell'attività venatoria (ad es. la presenza di rapaci rupicoli in fase pre-riproduttiva,...) o in caso del verificarsi di particolari eventi (meteo climatici, epizootie ecc.), l'Ente si riserva la facoltà di limitare temporaneamente l'attività di caccia in prossimità di aree con presenza di specie animali di interesse conservazionistico; tale limitazione assume comunque carattere limitato nel tempo e nello spazio strettamente funzionale alla specie oggetto della tutela (ad es. 500 metri di raggio dalle aree di riproduzione dei rapaci rupicoli, ...);
- prelievo venatorio del Cinghiale: fermo restando gli obiettivi di tutela e di minimizzazione del disturbo, l'Ente Parco è tenuto a dare applicazione alle indicazioni del Commissario per l'epidemia di PSA;
- modalità del prelievo venatorio del Cinghiale: la "caccia in selezione" al cinghiale è certamente la forma di caccia al cinghiale meno problematica e più compatibile con l'istituto di un Sito Natura 2000; considerato comunque il possibile impatto dovuto al disturbo faunistico che presenta anche la caccia di selezione, tale tecnica non potrà essere utilizzata nelle zone di tana e "rendez-vous" note per il Lupo, così come nel raggio di 500 metri dalle aree in cui sia riscontrata la presenza di altre specie di particolare interesse (ad es. rapaci rupicoli, ...) in fasi di particolare sensibilità al disturbo; a tal fine l'Ente di gestione dovrà verificare preventivamente l'idoneità dell'area allo svolgimento di tale attività ed eventualmente impedirne lo svolgimento per l'area che necessita di una particolare tutela; considerato il potenziale impatto della caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata, e, in forma più attenuata, la girata), il regolamento deve privilegiare forme di caccia a basso impatto per le specie di interesse conservazionistico, assicurando in particolare attraverso la caccia di selezione al Cinghiale, raggiungendo con tale tecnica un prelievo annuo pari ad

almeno il 44% del prelievo complessivo realizzato nell'Area contigua; per il periodo 2024-2025 la Regione Emilia-Romagna ha già stabilito che il prelievo del cinghiale dovrà essere di almeno 168 esemplari di cui almeno 74 capi in selezione; la restante quota di prelievo di cinghiale (94 esemplari) dovrà avvenire mediante la caccia in forma collettiva: girata e braccata nel periodo 15 ottobre-31 dicembre; per le future stagioni venatorie il prelievo verrà stabilito sulla base dei medesimi criteri anche tenendo conto dell'andamento della epizootia di PSA;

- è vietato lo svolgimento contemporaneo di forme di caccia collettiva al cinghiale (braccata e/o girata) su aree contermini;
- caccia al Cinghiale in braccata: il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 12 unità con ausiliari in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana);
- caccia al Cinghiale in girata: dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento regionale e di settore e prevedere in ogni caso l'impiego di un unico cane limiere abilitato;
- prelievo selettivo di Ungulati diversi dal Cinghiale: è necessario che nel predeterminare l'eventuale prelievo di ungulati diversi dal Cinghiale in ambito venatorio nell'area contigua, venga assicurato che detto prelievo avvenga nei limiti dell'incremento utile annuo della specie prelevata e consenta il mantenimento dell'idoneità dell'habitat di specie per la popolazione di Lupo presente nel Sito Natura 2000 con gruppi riproduttivi; l'Ente dovrà pertanto verificare che il prelievo avvenga nel rispetto di quanto programmato, senza comportare una destrutturazione della popolazione oggetto del prelievo (rispetto del rapporto tra i sessi, rispetto delle classi di età,...) al fine di mantenere l'habitat del Lupo in uno stato di conservazione compatibile con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050002; dovrà essere garantito il rispetto del Piano di prelievo in caccia di selezione di caprioli, daini e cervi, redatto dall'Ente di gestione del Parco, fatte salve le indicazioni di A.C.A.T.E.R., sulla base di analisi di popolazione dei dati di censimento al primo verde che annualmente dovranno essere svolti in contemporanea in tutte le aree del Parco;
- recupero di animali feriti in attività venatoria: le eventuali operazioni di recupero dovranno in ogni caso escludere le zone di tana e "rendez-vous" del Lupo ovvero zone importanti per altre specie di interesse comunitario di cui l'Ente di gestione del Sito Natura 2000 è a conoscenza; tale attività non potrà inoltre essere condotta al di fuori dell'Area contigua, sconfinando nel Parco naturale;
- eventuali programmi di immissione di fauna nell'area contigua dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Sito Natura 2000 e preventivamente sottoposti a Valutazione

d'incidenza appropriata; è pertanto vietato procedere a liberazione di fauna selvatica (con qualunque modalità) in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione ed alla luce di un programma di immissione corredato da un adeguato Studio di incidenza;

- in tutto il Sito Natura 2000 è vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica tranne che nell'ambito di attività di controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente;
- salvo quanto espressamente stabilito dal Regolamento, l'attività venatoria dovrà fare riferimento al Calendario venatorio vigente per ogni annualità, rispettando eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione d'incidenza del vigente Piano faunistico.

2. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04 la proposta di "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco del Corno alle Scale per le annate venatorie 2024-2026" e l'allegato Studio d'incidenza dovranno essere esaminati per l'espressione di Valutazione di incidenza tramite atto del Direttore, tenendo conto della fase delle osservazioni a cui lo Studio ed il Regolamento sono sottoposti;

3. **di comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.



Istruttoria per STUDIO D'INCIDENZA della proposta di "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE (2024-2026)" all'interno della ZSC-ZPS IT 4050002 "Corno alle scale"

Il seguente documento si basa sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 10 luglio 2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA)": è pertanto finalizzato alla Valutazione d'incidenza appropriata del Regolamento in argomento sugli habitat di interesse comunitario e sulle specie animali e vegetali di cui alla Direttiva 92/43/CEE e dei relativi habitat di vita, tenendo conto in particolare degli obiettivi di conservazione della ZSC – ZPS IT 4050002 "Corno alle Scale" di competenza dell'Ente.

LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria interessa parte dell'Area contigua dell'Area protetta denominata Parco regionale del Corno alle Scale che ricade in Provincia di Bologna e ricade all'interno della ZSC-ZPS IT 4050002 "Corno alle Scale" di competenza. L'area contigua del Parco regionale interessata dall'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento si estende su 1767 ettari in Comune di Lizzano in Belvedere. Il Regolamento è elaborato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale e approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

Area interessata dalle attività previste dal Regolamento

Il Regolamento interessa parte dell'Area contigua del Parco regionale del Corno alle Scale e parte dell'omonimo Sito Natura 2000 per una superficie di 1767 ettari circa. Nei territori del Parco (zone A, B, C) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/91, art. 21 della L. 157/92 e art. 35, comma 3 della L.R. n.6/2005.

Tipologie delle principali attività e azioni previste

Attività venatoria prevista dal Regolamento in esame nell'Area contigua al Parco (pre-parco) di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e), della L.R. 6/2005 è relativa alle seguenti specie:

- cinghiale (con tecniche quali girata, braccata e selezione);
- fagiano;
- lepre;
- colombaccio.

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'Area protetta dall'Ente Parco emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà eventualmente possibile effettuare un prelievo in selezione anche sulle specie cervo, daino e capriolo. I capi di cervo da abbattere saranno valutati sulla base della gestione complessiva della specie (gestione ACATER), mentre il numero di esemplari di daino e capriolo saranno quelli stabiliti annualmente dall'Ente di gestione del Parco regionale e comunicati all'ATC BO3 e alla Regione.

I carniere massimi prelevabili durante la singola stagione venatoria da ogni cacciatore in azione nell'area di contigua, per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale e migratrice, saranno i seguenti:

- a. lepre: 4 capi;
- b. fagiano: 10 capi;
- c. colombaccio: 20 capi.

Tempi e Periodicità delle attività previste

Il Regolamento ha validità dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2024-2026.

Modalità di realizzazione delle attività previste dal Regolamento

Norme generali



La presenza venatoria ammessa dal Regolamento è pari a un cacciatore ogni 19 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua cacciabile 1776 ha da PFV); il Regolamento precisa, inoltre, che l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna stanziale e migratoria viene consentito per ciascuna annata venatoria a non più di 30 cacciatori residenti in Comune di Lizzano in Belvedere. A questi andranno aggiunti i cacciatori di ungulati in selezione o con forme di girata e braccata.

PRELIEVO DEL CINGHIALE

In selezione

Il prelievo del cinghiale in selezione dovrà rispettare il Piano di prelievo di cui all'art. 11 del RR 1/2008, approvato dalla Regione annualmente su proposta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale e verrà attuato da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere.

Per il periodo 2024-2025 il prelievo del cinghiale dovrà essere di almeno 168 esemplari di cui almeno 74 capi in selezione; la restante quota di prelievo di cinghiale (94 esemplari) dovrà avvenire mediante la caccia in forma collettiva: girata e braccata nel periodo 15 ottobre-31 dicembre.

Caccia collettiva mediante girata

La caccia al cinghiale in girata dovrà essere esercitata esclusivamente da parte di gruppi opportunamente autorizzati dalla Regione, utilizzando il metodo della girata secondo le modalità previste dal Calendario Venatorio regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 1/2008. Il Regolamento ammette una sola giornata settimanale nelle aree esclusive per la girata indicate nell'Allegato 2 e 3 della proposta di regolamento.

Caccia collettiva mediante braccata

È ammessa una squadra costituita presso l'ATC BO3 e autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna. Alla squadra è assegnata un'area di caccia, comprendente una o più zone indicate nell'Allegato 2-3-4-5 della proposta di Regolamento, secondo i meccanismi previsti dall'ATC BO3 e dal Piano faunistico venatorio vigente.

I battitori non potranno superare il numero di 12 (dodici). Le poste non potranno superare il numero di 80 (ottanta). Il numero dei cani utilizzato per ogni braccata non potrà superare le 12 (dodici) unità con ausiliari in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), costituenti una muta abilitata e specializzata nel seguire i cinghiali. Per ogni giornata di caccia consentita è ammessa la presenza di una squadra in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua, che potrà svolgere un massimo di due braccate in zone di caccia non contermini. Sono consentite due giornate settimanali per un massimo di 20 giornate per ogni stagione venatoria.

EVENTUALE PRELIEVO DEGLI ALTRI UNGULATI

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati dall'Ente nell'Area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo in selezione anche sulle specie cervo, daino e capriolo. I capi di cervo da abbattere saranno valutati sulla base della gestione complessiva della specie, il numero di capi di daino e capriolo saranno quelli stabiliti annualmente dall'Ente di gestione del Parco regionale e comunicati all'ATC BO3 e alla Regione.

Non sono indicate le giornate settimanali ammesse per il prelievo in selezione di altri ungulati

FAUNA STANZIALE E MIGRATORIA

Per quanto attiene alla fauna stanziale (e anche migratoria nel caso del colombaccio), i carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area contigua saranno i seguenti:

- 4 lepri;
- 10 fagiani;
- 20 colombacci.

Il prelievo massimo andrà determinato moltiplicando tali esemplari per il numero massimo di cacciatori ammessi che il Regolamento stabilisce nel numero di 30 unità: pertanto il prelievo teorico massimo annuale risulta pari a 120 lepri, 300 fagiani e 600 colombacci.

Le giornate di caccia settimanali autorizzate sono 2 (due).

Divieto immissioni

È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente.



Munizioni

È vietato l'uso di munizioni contenenti piombo per tutte le forme di caccia.

Finalità del Regolamento

Il Regolamento di settore ha la finalità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco regionale del Corno alle Scale, secondo le modalità definite dalla L. 6 dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, dalla L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

Inquadramento del Regolamento negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

Gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore che a cui fa riferimento il Piano in argomento sono i seguenti:

1. Piano Territoriale del Parco Corno alle Scale;
2. Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna (Aggiornamento 2013; Del. Assemblea Legislativa 103/2013);
3. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 179 del 6/11/2018);
4. Misure di conservazione e Piano di Gestione del Sito Natura 2000;

Il Piano territoriale del Parco sancisce una generale tutela della fauna selvatica. La gestione del patrimonio faunistico si pone come obiettivo il raggiungimento della massima biodiversità possibile, nel rispetto delle potenzialità naturali dell'area. Tale fine è perseguito tramite interventi di assecondamento e controllo dell'evoluzione naturale degli habitat e delle zoocenosi.

Specificamente per quanto riguarda l'attività venatoria l'art. 8 del Piano Territoriale sancisce che "Nelle aree di pre-Parco, attraverso il Regolamento del Parco l'attività venatoria viene esercitata con modalità che non risultino pregiudiziali per le zoocenosi del Parco.

La Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna (Agg.to 2013)

La Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 103 del 16 gennaio 2013, ha approvato gli aggiornamenti alla "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna".

La Carta prevede poi che *"data la difficoltà obiettiva di arrivare a stime affidabili di densità, nel caso del cinghiale non è realistico prevedere valori soglia per le diverse fasce di vocazionalità. Il prelievo deve essere programmato annualmente in funzione soprattutto del livello di danno alle colture, prevedendo soglie massime di danno tollerabile per distretto o gruppo di distretti. Sulla base delle densità locali di abbattimento e del livello di danno economico fissato come tollerabile, si determina ogni anno per ogni distretto il contingente da prelevare facendo ricorso a tutte le forme di caccia consentite ed in particolare alla selezione i cui tempi di esercizio ne garantiscono l'efficacia nelle zone maggiormente sensibili"*.

Con lo stesso documento si è altresì previsto che nei Piani faunistico-venatori provinciali venga stabilita una soglia massima di danno economico tollerabile alle produzioni agro-forestali: tale soglia viene definita per unità di gestione, sulla base del quale rapportare il prelievo della specie cinghiale.

Piano faunistico venatorio della Regione Emilia-Romagna: La Regione Emilia-Romagna con delibera n. 179 del 6 novembre 2018 ha approvato il Piano Faunistico-Venatorio regionale, strumento tecnico-politico che a partire dalla situazione attuale della fauna e delle sue criticità individua le azioni gestionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia per il prossimo quinquennio.

Al Cap. 3 "Pianificazione dell'assetto Territoriale e previsione gestionale" al paragrafo 3.1 "Parchi e Rete Natura" il nuovo piano pone l'accento sui vincoli introdotti dalle Misure di Conservazione e Piani di Gestione nei Siti della Rete Natura 2000, che possono ridurre l'efficacia delle azioni gestionali (prelievo venatorio e piani di controllo) finalizzate al contenimento del cinghiale e degli impatti che questo ungulato provoca alle produzioni agricole. Tenendo conto di questi vincoli il Piano attribuisce un codice di priorità diverso a seconda della concentrazione degli impatti provocati dai cinghiali al settore agricolo.



Nel Quadro Conoscitivo (cfr. § 1.3.1 del Piano), sono fornite schede relative ai Parchi Regionali e Interregionali che sintetizzano i principali elementi relativi alla gestione faunistico-venatoria in essere. Si è inoltre sottolineata l'importanza di un efficiente coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nella gestione, sulla base di obiettivi gestionali unanimemente condivisi (Monaco et al., 2003; Monaco et al., 2010).

In quest'ottica, le Aree Protette Regionali e Interregionali (ma anche quelle Nazionali) è opportuno che utilizzino tutti gli strumenti a disposizione per contribuire ad una efficace gestione degli ungulati che si rendono protagonisti di impatti non sostenibili alle attività antropiche, cinghiale in primis.

Misure di conservazione e Piano di Gestione del Sito Natura 2000

Nel Sito Natura 2000 interessato dalla seguente proposta di Regolamento, in relazione all'attività venatoria, sono in vigore le seguenti Misure di conservazione

Misure generali di conservazione

È obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale.

È vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.

Misure specifiche di conservazione

È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

È vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

Livello d'interesse (locale, provinciale, regionale, nazionale o comunitario)

L'attività ha un interesse di tipo provinciale quanto a scala geografica; considerando l'importanza europea di molte specie coinvolte indirettamente dal Regolamento si può ritenere di livello comunitario.

Tipologia d'interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica)

Il Regolamento declina le indicazioni del PTP anche in funzione delle esigenze di gestione e tutela della fauna, quindi assume un interesse pubblico.

Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del Regolamento connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l'ambiente

Il Regolamento risulta connesso all'utilizzo di risorse naturali benché subordinata al principio di una gestione della fauna in grado di preservare l'integrità e la funzionalità degli ecosistemi.


Regolamento soggetto a VALSAT

Il Regolamento in argomento (di carattere "gestionale") non è soggetto a VALSAT.

Sito Natura 2000 interessato

Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessato (denominazione, codice), con indicazione se l'azione prevista è interna o esterna al sito

Il Regolamento in esame interessa direttamente le aree interne alla ZSC-ZPS "Corno alle Scale" IT 40500002" coincidenti con la porzione di area contigua del Parco regionale Corno alle Scale coinvolta dall'attività venatoria.



Indicazione dell'eventuale presenza d'Arete protette

Il regolamento in esame disciplina l'attività venatoria ricadente all'interno dell'Area contigua del Parco regionale Corno alle Scale Sole.

Indicazione dell'eventuale presenza d'elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, pareti rocciose, ecc.) nell'area d'intervento

Le azioni si svolgono in vari ambienti del Parco/Sito Natura 2000, interessando varie tipologie di ambienti quali boschi, arbusteti e corsi d'acqua.

Inquadramento generale dell'area d'intervento e del Sito Natura 2000

Il sito comprende la parte montuosa con le cime più alte del territorio bolognese ed è delimitato a Sud dal crinale toscano-emiliano, a Ovest dalla dorsale coincidente con il confine provinciale con Modena, a Nord dalla direttrice Lizzano-Vidiciatico e a Est dal Rio Baricello. Il sito è caratterizzato da due valli entro le quali scorrono i torrenti Dardagna e Silla, i quali delimitano un'ampia dorsale che dal Corno alle Scale si protrae verso Nord fino al Monte Grande. Le emergenze rocciose del Corno alle Scale e della fascia di crinale sono costituite dalle Arenarie di Cervarola, mentre a quote più basse affiorano le marne dell'unità Sestola Vidiciatico. Nell'alta valle del Dardagna sono evidenti le tracce di fenomeni glaciali. Il bosco è l'elemento ambientale dominante ed è composto, oltre che da alcuni castagneti



secolari, da specie tipiche della fascia vegetazionale del faggio. Nelle zone sommitali sono presenti brughiere a mirtillo alternate a nardeti e praterie che ospitano varie specie tipiche degli ambienti artico-alpini.

Il sito è completamente incluso, e quasi totalmente coincidente, con il Parco Regionale del Corno alle Scale; comprende un'ampia area di proprietà demaniale denominata "Lizzano" (2.259 ha).

Effetti sul Sito Natura 2000

Habitat di interesse comunitario

Dalla conoscenza diretta del Sito e dalla carta degli habitat di Rete Natura 2000 della Regione Emilia Romagna si ritiene che le attività disciplinate dal seguente Regolamento possano coinvolgere i seguenti habitat di interesse conservazionistico presenti in area contigua del Parco Corno alle Scale:

- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
- 4030 Lande secche europee
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 6210 *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum
- 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum
- 91E0*Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 9180*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
- 9210*Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9260 Castagneti

I codici contrassegnati con l'asterisco (*) sono definiti dalla Direttiva 92/43 come "prioritari"

Specie animali di interesse comunitario

L'area è habitat di vita di alcune importanti specie di interesse comunitario o regionale legate ad ambienti forestali tra cui in particolare *Aquila chrysaetos*, *Accipiter gentilis*, *Charadrius morinellus*, *Lanius collurio*, *Lullula arborea*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Canis lupus*, *Barbastella barbastellus*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis emarginatus*, *Rhinolophus hipposideros*.

Specie vegetali di interesse comunitario

Nel Sito non sono segnalate specie vegetali di interesse comunitario.

DISTURBO E PERTURBAZIONI SU HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)

Particolare attenzione va posta al cinghiale, specie considerata problematica, perché può comportare, se in densità eccessiva, incidenza negativa su habitat di interesse comunitario: degrado della copertura erbacea a danno dell'habitat di interesse comunitario 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* habitat prioritario in caso di stupenda fioritura di orchidee); scarso rinnovo naturale dell'habitat di interesse comunitario 9260 "Castagneti"; scarso rinnovo naturale dell'habitat di interesse comunitario "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*" (* habitat prioritario).

Esaminato il Regolamento ed il possibile effetto sugli habitat, le modalità di caccia disciplinate dal Regolamento – con l'eccezione della braccata e, in forma più attenuata, della "girata" – non comportano significative riduzioni o trasformazioni di habitat di interesse comunitario o di idoneità degli stessi nei confronti delle specie presenti nel Sito se verranno realizzate come da prescrizioni che verranno di seguito riportate.



L'applicazione del Regolamento non comporta l'interruzione di corridoi ecologici.

PERTURBAZIONI SU SPECIE/HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Si ritiene importante segnalare che le attività previste dal Regolamento possono comportare interferenze con habitat di specie a causa dei seguenti aspetti:

1. disturbo verso specie animali di interesse comunitario, soprattutto a carico di rapaci di interesse comunitario, del Lupo e dell'Istrice, **l'impatto maggiore è dovuto alla caccia al cinghiale in braccata** che determina per il lupo un disturbo diretto (con fuga e allontanamento degli esemplari e branchi) ed indiretto (con fuga delle prede) così come anche con la possibilità di comportare abbattimenti accidentali e illegali;
2. sottrazione di prede con una riduzione più o meno significativa dell'idoneità dell'habitat del Lupo e la possibilità di innescare fenomeni di bracconaggio (con veleno, lacci, carabina, ...) a carico del Lupo in quanto predatore di specie target quali ad esempio il cinghiale; anche per questo motivo il Piano di prelievo di daino, cervo e capriolo deve essere redatto dall'Ente di gestione del Parco/Sito a seguito dei censimenti svolti contemporaneamente su tutto il territorio del Sito; in tal caso il prelievo programmato dovrà essere determinato tenendo conto di non pregiudicare lo stato e l'eventuale successo riproduttivo delle popolazioni;
3. l'impiego di munizioni con piombo costituisce un possibile fonte di avvelenamento per diversi animali di interesse comunitario (carnivori e uccelli) nel caso di ferimento e mancato recupero dei cinghiali.

Le diverse forme di caccia determinano certamente un disturbo diversificato e diversamente impattante per la fauna a seconda delle tecniche, del periodo di svolgimento e del numero di giornate di caccia messe in atto.

Per contenere l'impatto di tutte le forme di caccia collettive e vagante è necessario prevedere la sospensione (divieto) a partire dal mese di gennaio (come previsto dalle Misure di conservazione vigenti). In particolare la tecnica braccata è un sistema di caccia particolarmente impattante, che produce un forte disturbo su tutti gli animali presenti nell'area interessata e determina quindi un notevole disturbo per tutte le specie di taglia medio-grande, in particolare per alcune di grande interesse conservazionistico; il disturbo è certamente elevato per il Lupo (*Canis lupus*) e a questo si associa un certo rischio di abbattimenti accidentali di esemplari: risulta infatti che tra le cause di mortalità che il "colpo da arma da fuoco" rappresenti una delle cause di morte più frequenti durante la stagione venatoria. Anche la tecnica della girata, benché decisamente meno impattante, determina un certo disturbo per via della presenza simultanea di più cacciatori e l'azione del cane da ricerca.

Come previsto dal vigente PFV, **il prelievo venatorio al cinghiale nel Sito Natura 2000 deve privilegiare forme di caccia al cinghiale a basso impatto e dunque la caccia di selezione e, in subordine, la tecnica della girata.** Nel caso della braccata il numero di cani deve essere contenuto entro un massimo di 12 esemplari, ben addestrati e abilitati ENCI.

La caccia di selezione agli ungulati in selezione effettuata nelle epoche previste dal Calendario Venatorio dovrà comunque tenere conto della possibile presenza di aree critiche tra Gennaio e Luglio: nel raggio di circa 500 metri dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli (si pensi all'Aquila reale) può avere un impatto negativo sull'insediamento e sul successo riproduttivo di coppie nidificanti; è necessario vietare la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 metri dai siti di nidificazione. Analoga attenzione deve essere posta alle aree di riproduzione/allevamento di specie vulnerabili (ad es. tane o zone di "rendez-vous" note per il Lupo)

Come previsto dalle Misure di conservazione sito specifiche tutta l'attività venatoria dovrà essere svolta con munizioni "atossiche", ossia prive di piombo: inoltre deve essere espressamente vietata la detenzione di munizioni con piombo durante il suo svolgimento.

Va, infine, tenuto conto che in Emilia-Romagna è in corso una epizoozia di Peste suina africana (PSA) che comporta modalità straordinarie di gestione della specie per evitare danni alle attività zootecniche ed economiche: nel periodo di attuazione di tale Regolamento potrebbero essere necessarie forme di gestione della specie che nascono da indicazioni ministeriali o regionali.

Indicazione di eventuali ipotesi alternative

Non è stata effettuata alcuna valutazione alternativa.



Indicazione di misure di mitigazione dell'incidenza delle opere/attività previste dal Regolamento:

- ai sensi delle Misure di conservazione della ZSC-ZPS IT4050002 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (e succ. mod.) **è fatto obbligo di impiegare esclusivamente munizioni atossiche e prive di piombo; è inoltre necessario precisare espressamente il divieto di detenzione delle munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria;** è pertanto necessario modificare l'art. 11 comma 9 della proposta di Regolamento;
- il numero di autorizzazioni rilasciate terrà conto della densità venatoria determinata per l'Area contigua utilizzabile per l'attività venatoria (1767 ettari) sulla base di quanto previsto dalla L.R. 6/2005 (art. 38, comma 3);
- è vietato in ogni caso l'impiego di forme di illuminazione artificiale durante le attività di caccia;
- al fine di limitare la possibile incidenza negativa nei confronti di habitat di specie che emergessero nel periodo di attuazione dell'attività venatoria (ad es. la presenza di rapaci rupicoli in fase pre-riproduttiva,...) o in caso del verificarsi di particolari eventi (meteoclimatici, epizoozie ecc.), **l'Ente si riserva la facoltà di limitare temporaneamente l'attività di caccia in prossimità di aree con presenza di specie animali di interesse conservazionistico; tale limitazione assume comunque carattere limitato nel tempo e nello spazio strettamente funzionale alla specie oggetto della tutela (ad es. 500 metri di raggio dalle aree di riproduzione dei rapaci rupicoli, ...);**
- prelievo venatorio del Cinghiale: fermo restando gli obiettivi di tutela e di minimizzazione del disturbo, l'Ente Parco è tenuto a dare applicazione alle indicazioni del Commissario per l'epidemia di PSA;
- modalità del prelievo venatorio del Cinghiale: la "caccia in selezione" al cinghiale è certamente la forma di caccia al cinghiale meno problematica e più compatibile con l'istituto di un Sito Natura 2000; considerato comunque il possibile impatto dovuto al disturbo faunistico che presenta anche la caccia di selezione, tale tecnica non potrà essere utilizzata nelle zone di tana e "rendez-vous" note per il Lupo, così come nel raggio di 500 metri dalle aree in cui sia riscontrata la presenza di altre specie di particolare interesse (ad es. rapaci rupicoli, ...) in fasi di particolare sensibilità al disturbo; a tal fine l'Ente di gestione dovrà verificare preventivamente l'idoneità dell'area allo svolgimento di tale attività ed eventualmente impedirne lo svolgimento per l'area che necessita di una particolare tutela; considerato il potenziale impatto della caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata, e, in forma più attenuata, la girata), **il regolamento deve privilegiare forme di caccia a basso impatto** per le specie di interesse conservazionistico, assicurando in particolare attraverso la caccia di selezione al Cinghiale, raggiungendo con tale tecnica un prelievo annuo pari **ad almeno il 44%** del prelievo complessivo realizzato nell'Area contigua; per il periodo 2024-2025 la Regione Emilia-Romagna ha già stabilito che il prelievo del cinghiale dovrà essere di almeno 168 esemplari di cui almeno 74 capi in selezione; la restante quota di prelievo di cinghiale (94 esemplari) dovrà avvenire mediante la caccia in forma collettiva: girata e braccata nel periodo 15 ottobre-31 dicembre; per le future stagioni venatorie il prelievo verrà stabilito sulla base dei medesimi criteri anche tenendo conto dell'andamento della epizoozia di PSA;
- è vietato lo svolgimento contemporaneo di forme di caccia collettiva al cinghiale (braccata e/o girata) su aree contermini;
- caccia al Cinghiale in braccata: il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 12 unità con ausiliari in possesso di abilitazione rilasciata dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana);
- caccia al Cinghiale in girata: dovrà rispettare quanto previsto dai Regolamenti regionale e di settore e prevedere in ogni caso l'impiego di un unico cane limiere abilitato;
- prelievo selettivo di Ungulati diversi dal Cinghiale: è necessario che nel predeterminare l'eventuale prelievo di ungulati diversi dal Cinghiale in ambito venatorio nell'area contigua, venga assicurato che detto prelievo avvenga nei limiti dell'incremento utile annuo della specie prelevata e consenta il mantenimento dell'idoneità dell'habitat di specie per la popolazione di Lupo presente nel Sito Natura 2000 con gruppi riproduttivi; l'Ente dovrà pertanto verificare che il prelievo avvenga nel rispetto di quanto programmato, senza comportare una destrutturazione della popolazione oggetto del prelievo (rispetto del rapporto tra i sessi, rispetto delle classi di età,...) al fine di mantenere l'habitat del Lupo in uno stato di conservazione compatibile con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050002; dovrà essere garantito il rispetto del Piano di prelievo in caccia di selezione di caprioli, daini e cervi, redatto dall'Ente di gestione del Parco, fatte salve le indicazioni di A.C.A.T.E.R., sulla base di analisi di popolazione dei dati di censimento al primo verde che annualmente dovranno essere svolti in contemporanea in tutte le aree del Parco;
- recupero di animali feriti in attività venatoria: le eventuali operazioni di recupero dovranno in ogni caso escludere le zone di tana e "rendez-vous" del Lupo ovvero zone importanti per altre specie di interesse comunitario di



cui l'Ente di gestione del Sito Natura 2000 è a conoscenza; tale attività non potrà inoltre essere condotta al di fuori dell'Area contigua, sconfinando nel Parco naturale;

- eventuali programmi di immissione di fauna nell'area contigua dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Sito Natura 2000 e preventivamente sottoposti a Valutazione d'incidenza appropriata; è pertanto vietato procedere a liberazione di fauna selvatica (con qualunque modalità) in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione ed alla luce di un programma di immissione corredato da un adeguato Studio di incidenza;
- in tutto il Sito Natura 2000 è vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica tranne che nell'ambito di attività di controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente;
- salvo quanto espressamente stabilito dal Regolamento, l'attività venatoria dovrà fare riferimento al Calendario venatorio vigente per ogni annualità, rispettando eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione d'incidenza del vigente Piano faunistico.

Indicazione d'eventuali misure di compensazione

Non vengono previste misure compensative

27/06/2024



Responsabile dell'Area Ambiente

Dott. David Bianco*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993*